



# COMUNE DI LOVERE


## PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



A)  
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C.  
N. 25 DEL 05.08.2013

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE



# COMUNE DI LOVERE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via G. Marconi, 19 - 24065 Lovere (BG) - Villa Milesi  
Codice fiscale 81003470168 - Partita I.V.A. 00341690162  
Codice ISTAT 016128 - Codice Catasto E704



## SOMMARIO

- Art. 1 *Oggetto del regolamento*
- Art. 2 *Soggetto attivo*
- Art. 3 *Soggetti passivi*
- Art. 4 *Base imponibile*
- Art. 5 *Aliquote*
- Art. 6 *Decorrenza*

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'Addizionale sul Reddito delle Persone Fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

### Art. 2

#### Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale in oggetto è il Comune di Lovere.

### Art. 3

#### Soggetti passivi

1. Sono obbligati al pagamento dell'Addizionale Comunale sul Reddito delle Persone Fisiche tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Lovere alla data stabilita dalla normativa vigente.

### Art. 4

#### Base imponibile

1. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'articolo 165 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle vigenti normative.

### Art. 5

#### Aliquote

1. L'aliquota è fissata, **a decorrere dal 01.01.2013 e fino a nuova determinazione**, nella misura di **0,75** punti percentuali.
2. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31.05.2012. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito internet.

### Art. 6

#### Decorrenza

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° gennaio 2013.